

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 febbraio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2006, n. 35.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (legge finanziaria per l'anno 2006)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2006, n. 36.

Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 32.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2005 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 33.

Testo unico in materia di cultura Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 34.

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo Pag. 11

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 35.

Attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale Pag. 13

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 36.

Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Pag. 14

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 2.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2005 Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 settembre 2006, n. 0281/Pres.

Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Approvazione modifiche Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 settembre 2006, n. 0288/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13, comma 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), per la dotazione di strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia. Approvazione. Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 settembre 2006, n. 0289/Pres.

Legge regionale n. 31/2005. Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado. Approvazione Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2006, n. 0290/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata. Approvazione modifiche Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2006, n. 0291/Pres.

Regolamenti di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata. Approvazione modifiche Pag. 22

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 20.

Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria Pag. 23

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2006, n. 21.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2006, n. 22.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2006, n. 23.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale Pag. 24

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 19 della Regione Piemonte, concernente: «Istituzione della riserva naturale orientata di Bosco Solivo» Pag. 29

Avviso relativo alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 23 della Regione Piemonte, concernente: «Istituzione della Riserva naturale ospedale e della Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario» Pag. 29

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2006, n. 35.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (legge finanziaria per l'anno 2006).*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 16 novembre 2006)**(Omissis).*

06R0651

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2006, n. 36.

Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 30 novembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), disciplina le procedure di autorizzazione degli operatori pubblici e privati, che ne facciano richiesta, all'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del citato decreto legislativo nell'esclusivo ambito del territorio regionale, nonché l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche.

Art. 2.

Principi

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro assume come parametro di base la centralità della persona e la garanzia di parità di accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini e cittadine.

2. Le norme contenute nella presente legge si ispirano ai seguenti principi direttivi:

a) assicurare il governo delle politiche del lavoro confermando il ruolo di programmazione, indirizzo e coordinamento generale della Regione nel rispetto delle competenze attribuite alle province e dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza;

b) favorire l'interazione tra gli operatori pubblici e gli operatori privati accreditati, attraverso la creazione ed il governo della rete regionale dei servizi al lavoro per evitare il rischio di frammentazione dei servizi;

c) garantire la qualificazione, del sistema regionale dei servizi al lavoro attraverso il miglioramento dei meccanismi di funzionamento dei soggetti componenti la rete, in modo da favorire l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici con particolare riguardo a quelli appartenenti alle categorie svantaggiate;

d) contribuire alla promozione ed alla piena valorizzazione delle competenze professionali delle persone e delle occasioni di lavoro e di impresa, al superamento delle discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nello sviluppo professionale e di carriera;

e) concorrere al superamento di ogni altra forma di discriminazione nel mercato del lavoro ed al perseguimento dell'obiettivo di stabilizzare la condizione lavorativa.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:

a) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati Agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale;

b) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico e privato, l'idoneità a:

1) erogare i servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province, nell'ambito del territorio regionale;

2) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.

Art. 4.

Autorizzazione regionale e iscrizione delle Agenzie per il lavoro nelle sezioni regionali dell'albo nazionale

1. La giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal decreto legislativo n. 276/2003, disciplina la procedura per l'iscrizione alle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività definite all'art. 2, comma 1, lettere b), c), e d), del decreto legislativo n. 276/2003.

2. L'autorizzazione, previa verifica dei requisiti richiesti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 276/2003, fatta eccezione per quello di cui al comma 4, lettera b), è rilasciata, secondo le modalità descritte dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 276/2003, dal direttore della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, che provvede contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle Agenzie per il lavoro.

3. Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto legislativo n. 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 276/2003.

4. Per i soggetti previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del decreto legislativo n. 276/2003.

Art. 5.

Istituzione dell'elenco per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, informata la competente commissione consiliare e sentiti gli enti bilaterali regionali o, in caso di assenza di questi ultimi, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, istituisce con proprio provvedimento l'elenco per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), dei principi e criteri generali riportati all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo n. 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:

a) necessità, per i centri provinciali per l'impiego, di adeguare la propria offerta ad una domanda di servizi specialistici e innovativi;

b) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;

c) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego istituiti dalle province ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 276/2003, riservando in capo alle province la specificazione e l'attuazione dei predetti indirizzi e criteri generali.

3. L'erogazione delle risorse pubbliche assegnate alle province avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica finalizzate a garantire l'economicità della scelta del soggetto affidatario, nonché ad assicurare un servizio di qualità ed un corretto rapporto tra costi e benefici.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1, la giunta regionale, d'intesa con le province, disciplina altresì:

a) i requisiti minimi degli operatori, in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

b) le procedure per l'accreditamento per gli operatori pubblici e privati autorizzati;

c) le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati;

d) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;

e) le idonee forme di controllo;

f) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con la Borsa continua del lavoro.

5. La definizione dei requisiti minimi di cui al comma 4, lettera a), si attiene ai seguenti criteri generali:

a) presenza di capacità gestionali e logistiche adeguate e comprovate;

b) sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi alle persone ed alle imprese;

c) rilevazione di esperienze almeno biennali ed analoghe o assimilabili alle attività svolte dalle Agenzie per il lavoro previste all'art. 4 del decreto legislativo n. 276/2003;

d) prevalenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. L'accreditamento è rilasciato dal direttore della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, previa verifica dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Funzioni delle province

1. Ferma restando l'attribuzione delle funzioni di cui alla legge regionale n. 41/1998, le province esercitano in via esclusiva le seguenti funzioni amministrative:

a) certificazione, conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione;

b) avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e dell'art. 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004).

2. Le province esercitano il ruolo di governo della rete locale dei servizi per il lavoro da esplicarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge regionale n. 41/1998 e con riferimento al proprio territorio di competenza, attraverso:

a) la definizione degli interventi delle politiche attive del lavoro;

b) il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati;

c) il conferimento delle risorse di cui all'art. 5, comma 1, ai soggetti accreditati facenti parte della rete dei servizi provinciali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle province medesime e ferme restando le norme in materia di affidamenti per le pubbliche amministrazioni.

3. Le province esercitano le funzioni assegnate con le proprie strutture o tramite soggetti, pubblici o privati accreditati, che intervengono, in via non sostitutiva per completare la gamma dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti in un'ottica di integrazione.

Art. 7.

Funzioni dell'Agenzia Piemonte Lavoro

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro svolge le funzioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 41/1998 con particolare riferimento al monitoraggio dei soggetti autorizzati o accreditati.

Art. 8.

Compiti degli organismi di concertazione previsti dalla legge regionale n. 41/1998

1. La Commissione regionale di concertazione ed il comitato al lavoro e formazione professionale, previsti rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 41/1998, formulano, sulla base delle relazioni di monitoraggio effettuato dall'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi dell'art. 7, proposte e pareri per il miglioramento del funzionamento del sistema di accreditamento dei servizi al lavoro.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la commissione ed il comitato si riuniscono in seduta comune.

Art. 9.

Norma transitoria

1. I soggetti di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, nonché quelli autorizzati ai sensi della previgente disciplina possono continuare ad operare in via provvisoria nel territorio regionale a condizione che facciano richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative, mettendo in evidenza:

a) gli esiti del monitoraggio di cui all'art. 7;

b) la funzionalità dei servizi prestati dai soggetti autorizzati ed accreditati nell'ambito del sistema;

c) la concertazione e la leale collaborazione, previste agli articoli 4 e 5, raggiunte con le parti sociali e le autonomie locali;

d) l'attivazione delle risorse impiegate e le relative modalità di gestione;

e) le criticità emerse nell'attuazione della legge.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 novembre 2006

MERCEDES BRESSO

06R0701

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 32.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2005.*(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006)**(Omissis).***06R0671**

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 33.

Testo unico in materia di cultura.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***F i n a l i t à*

1. La Regione, in attuazione dell'art. 2 dello statuto, avvalendosi degli strumenti di cui alla presente legge, promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di azioni volte al miglioramento della qualità della vita della popolazione regionale, al fine di promuoverne sia l'identità storica sia l'innovazione ed il pluralismo culturale, e persegue un sistema coordinato di valorizzazione culturale.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, attiva i necessari servizi e organizza le attività culturali esistenti, singolarmente e nel loro insieme, operando in una logica di sistema volta a privilegiare gli strumenti concertativi e consensuali, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle leggi 6 luglio 2002 n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Regione, secondo quanto previsto al comma 2, favorisce la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi culturali, e persegue l'omogenea e qualificata distribuzione di un'offerta culturale diffusa nel territorio regionale.

*Capo II***FUNZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI****Art. 2.***Funzioni regionali*

1. La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo n. 42/2004 e mediante intese stipulate ai sensi dell'art. 118, comma 3 della Costituzione, esercita ogni attività diretta al miglioramento delle condizioni di conoscenza dei beni culturali e all'incremento della loro fruizione pubblica, anche attraverso gli strumenti di cui all'art. 14.

2. La Regione esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali. In particolare:

a) predispone, sentiti le province e i comuni, gli atti programmatici, secondo le disposizioni contenute nel capo V;

b) attua interventi diretti per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza;

c) promuove programmi di collaborazione con le altre Regioni;

d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza;

e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi competenti;

f) individua, in concorso con tutti gli organismi competenti, i livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione di beni e istituti culturali ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 42/2004, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;

g) istituisce il sistema informativo regionale in materia di beni culturali;

h) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;

i) esercita le funzioni di tutela ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 42/2004.

3. La Regione inoltre:

a) coordina, in armonia con le politiche turistiche, le diverse competenze in materia di fruizione, valorizzazione, gestione e promozione dei beni culturali;

b) assicura la valorizzazione dei beni culturali attraverso una organizzazione stabile di risorse e strutture al fine di promuoverne la conoscenza;

c) concorre alla valorizzazione dei beni di proprietà privata, ai sensi dell'art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004;

d) promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale costituito dalla tradizione popolare ligure sia nelle sue manifestazioni materiali o scritte che in quelle verbali o sonore; promuove, inoltre, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle parlate locali del dialetto genovese e del sistema dei dialetti liguri;

e) promuove la conoscenza e la valorizzazione di edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto, e favorisce il loro recupero anche per specifici progetti rivolti alla valorizzazione e ad un migliore utilizzo e fruizione dei beni e delle collezioni degli istituti o luoghi di cultura;

f) predispone, sia direttamente sia in collaborazione con gli Enti locali interessati, lo studio e l'attuazione di progetti pilota nelle materie di cui alla presente legge.

4. La Regione sostiene le attività dirette a promuovere iniziative culturali ed in particolare:

a) studi, realizzazione di progetti ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;

b) iniziative di coordinamento delle attività inerenti progetti culturali;

c) realizzazione di iniziative di comunicazione e promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;

d) studi e realizzazioni di strategie ed iniziative di marketing volte alla valorizzazione dei beni culturali;

e) attività di raccolta di fondi nei confronti di sponsor privati ed enti pubblici.

Art. 3.*Funzioni provinciali*

1. Le province esercitano funzioni di programmazione e valorizzazione di beni, istituti e attività culturali e coordinano il sistema nel proprio territorio, anche in collaborazione con i comuni e gli altri soggetti pubblici e privati, garantendo la migliore fruizione dei beni stessi e la realizzazione di attività di promozione culturale.

2. In particolare, le province:

a) approvano i programmi annuali di cui all'art. 12;

b) cooperano con la Regione e gli enti locali, con il concorso dell'università, per la definizione dei livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico;

c) partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004;

d) concorrono alla valorizzazione dei beni di proprietà privata ai sensi dell'art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004;

e) provvedono al rilevamento di dati ed alla gestione degli archivi di loro competenza concorrendo all'aggiornamento ed all'incremento del sistema informativo regionale;

f) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione di beni e istituti culturali;

g) esercitano le funzioni previste per la formazione professionale degli operatori del settore;

h) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;

i) svolgono attività di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica e territoriale;

j) gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati negli istituti e beni culturali di cui hanno la titolarità.

Art. 4.

Funzioni comunali

1. I comuni gestiscono i beni culturali esistenti sul proprio territorio secondo la programmazione e le direttive regionali e realizzano una gestione integrata degli stessi.

2. I comuni concorrono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati. In particolare:

a) provvedono alla istituzione e gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti promuovendone la autonomia gestionale;

b) provvedono alla gestione degli istituti, di cultura o dei luoghi di cultura di loro titolarità;

c) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarità, o a loro affidati, attraverso interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con tutti i livelli di competenza;

d) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali e regionali;

e) provvedono all'integrazione degli istituti culturali attraverso i sistemi informativi;

f) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;

g) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso degli istituti di cultura di loro competenza, alla individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio;

h) cooperano con la provincia e l'università alla definizione dei livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera f) e ne curano l'aggiornamento periodico;

i) partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004;

j) concorrono alla valorizzazione dei beni di proprietà privata ai sensi dell'art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004.

Capo III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 5.

Rapporti con università, istituzioni scolastiche e diocesi

1. La Regione collabora con l'università per la realizzazione di ricerche e studi su particolari tipologie di beni, in particolare per gli aspetti legati alla conservazione preventiva e a specifiche attività di diagnostica nonché al fine di individuare percorsi formativi, in collaborazione con le province e le Soprintendenze, per la formazione di addetti ai beni culturali.

2. La Regione individua i percorsi formativi delle professionalità inerenti agli istituti di cultura in collaborazione con le università e le Soprintendenze, anche ai sensi di quanto previsto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 maggio 2001 (atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei).

3. La Regione collabora con Stato, università ed enti locali per elaborare e definire i tracciati di scheda catalografica per particolari tipologie di beni, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 42/2004.

4. La Regione, in accordo con le Soprintendenze e gli enti locali, collabora con le diocesi alla tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 42/2004.

5. La Regione collabora con la direzione scolastica regionale e con le Autonomie scolastiche per la definizione di percorsi didattici finalizzati alla conoscenza di beni sia inseriti in Istituti di cultura sia presenti sul territorio.

Capo IV

REGISTRO REGIONALE, FONDAZIONE E COMITATO SCIENTIFICO

Art. 6.

Registro regionale per le attività culturali

1. È istituito, presso la giunta regionale, il Registro regionale delle istituzioni, associazioni e fondazioni, operanti nel territorio regionale, che svolgono attività culturale di interesse regionale.

2. Sono iscritti nel registro i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Statuto da cui si evincano le finalità culturali di interesse regionale;

b) gestione ispirata a criteri di trasparenza e buona amministrazione;

c) strutture stabili e organizzazione adeguate ad assicurare una presenza continuativa nel settore dei beni culturali;

d) attività esercitata prevalentemente nell'ambito del territorio regionale.

3. I casi e le modalità di cancellazione sono determinati dalla giunta regionale con apposita deliberazione.

4. L'iscrizione nel registro è condizione per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Istituzioni di interesse regionale

1. È istituita una sezione speciale del registro di cui all'art. 6 in cui, sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di Istituzioni di interesse regionale.

2. Il riconoscimento è disposto, su proposta della Giunta e previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 9, con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:

a) in possesso di Statuto che garantisca la professionalità e la responsabilità della direzione scientifica o artistica, la trasparenza del metodo di formazione dei programmi di attività e delle fonti di finanziamento;

b) che abbiano una gestione ispirata a criteri di buona amministrazione desumibile dal bilancio;

c) che svolgano, da almeno tre anni, attività documentata e fruibile di elevato interesse culturale, particolarmente qualificata nella ricerca e documentazione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali o nella ricerca e documentazione, produzione e divulgazione della cultura umanistica, scientifica e artistica;

d) che svolgano l'attività di cui alla lettera c) con elevato grado di qualificazione del prodotto culturale offerto, anche in relazione alla programmazione definita nel Piano triennale di cui all'art. 10;

e) in possesso di attrezzature e personale idonei, allo svolgimento dell'attività di cui alla lettera c).

4. In sede di prima applicazione della presente legge, si intendono iscritti di ufficio alla Sezione di cui al comma 1:

- a) l'Accademia Linguistica di Belle Arti di Genova;
- b) la Società Ligure di Storia Patria;
- c) l'Accademia Lunigianese di Scienze «G. Capellini»;
- d) la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore;
- e) l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere;
- f) l'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

5. La Regione eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti di cui al presente articolo per lo svolgimento delle attività istituzionali secondo quanto previsto nel Piano triennale di cui all'art. 10.

6. Gli enti locali possono proporre alla giunta regionale soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 ai fini della loro iscrizione nella sezione speciale di cui al presente articolo.

Art. 8.

Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo

1. La Regione promuove la costituzione, insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, di una Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, con sede in Genova.

2. La Fondazione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui al capo V, ha lo scopo di promuovere, sostenere, coordinare e valorizzare le iniziative culturali e di spettacolo realizzate nel territorio regionale.

3. La Fondazione gestisce il patrimonio della collezione Wolfson e persegue la finalità della valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento funzionale ed espositivo della collezione stessa, dei beni culturali acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle proprie attività.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Fondazione può partecipare ad altre Fondazioni che operino nel campo culturale e dello spettacolo.

5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo statuto della Fondazione di cui al comma 1 la giunta regionale, ed il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento della Fondazione.

6. La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale dell'erigenda fondazione di cui al comma 1 secondo quanto stabilito con apposita deliberazione della giunta regionale, utilizzando il patrimonio della disciolta Fondazione regionale «Cristoforo Colombo».

Art. 9.

Comitato tecnico scientifico regionale

1. La giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le attività culturali quale organismo di consulenza della Giunta, regionale nelle materie di cui alla presente legge.

2. Il Comitato esprime parere tecnico, obbligatorio e non vincolante in merito al Programma annuale di attuazione, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 1, nonché in merito all'iscrizione alla sezione speciale del Registro di cui all'art. 7.

3. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è costituito da cinque esperti, scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nel campo dei beni e delle attività culturali ai sensi della vigente normativa in materia di nomine di competenza regionale.

4. Il Comitato, nella seduta di insediamento, elegge tra i propri componenti il Presidente.

5. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei componenti.

6. La giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, approva il Regolamento relativo al funzionamento del Comitato.

7. Ai membri del Comitato si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) ed alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25, (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella A della stessa.

Capo V

PROGRAMMAZIONE

Art. 10

Piano triennale regionale di valorizzazione culturale

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il Piano triennale regionale di valorizzazione culturale.

2. Il Piano triennale di cui al comma 1 individua:

- a) le priorità di intervento della programmazione regionale;
- b) le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi annuali provinciali di cui all'art. 12;
- c) i criteri di riparto delle risorse regionali in capo a ciascuna provincia;
- d) i criteri relativi alla concessione dei contributi regionali.

3. La giunta regionale definisce le procedure di concessione e le modalità di erogazione dei contributi entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano triennale di cui al comma 1.

Art. 11.

Programma annuale di attuazione

1. La giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico scientifico regionale, approva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale, il programma annuale decreto-legge attuazione degli obiettivi e delle scelte contenute nel Piano triennale di cui all'art. 10.

2. Il programma di cui al comma 1 definisce, per l'anno di riferimento:

- a) le modalità di riparto del Fondo unico per la cultura di cui all'art. 30;
- b) l'ammontare dei finanziamenti regionali in capo a ciascuna provincia e la suddivisione per aree di intervento;
- c) l'ammontare dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di interesse regionale decreto-legge di cui all'art. 2, comma 2 lettera b);
- d) l'ammontare delle risorse per il sostegno della Regione alle Istituzioni di interesse regionale di cui all'art. 7;
- e) l'ammontare delle risorse necessarie per il potenziamento e l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'art. 13;
- f) l'ammontare delle risorse necessarie per ogni altro intervento diretto regionale.

Art. 12.

Programma annuale provinciale

1. La provincia approva, entro tre mesi dall'approvazione del Programma annuale di cui all'art. 11, il Programma annuale provinciale contenente l'individuazione degli Interventi di propria competenza finalizzati alla valorizzazione degli istituti e dei beni culturali del proprio territorio, tenuto conto della programmazione regionale.

Capo VI

STRUMENTI OPERATIVI E FORMAZIONE

Art. 13.

Sistema informativo in materia di beni culturali

1. Al fine di assicurare la conoscenza, la diffusione e la promozione degli interventi in materia di beni culturali, è istituito il sistema informativo in materia di beni culturali nell'ambito del sistema informativo regionale, comprendente il database dei contenuti e delle informazioni culturali della Liguria (repertorio informatico dei beni culturali).

2. Il sistema informativo in materia di beni culturali è finalizzato alla tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio culturale medesimo.

3. Per i fini di cui al comma 2, nel sistema sono inseriti, ordinati e catalogati elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché riguardanti la progettazione, l'esercizio, la promozione del patrimonio culturale ligure, la valutazione e il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.

4. Il Sistema regionale si avvale delle infrastrutture del sistema informativo, regionale, si realizza sulla base degli standard regionali e nazionali concernenti il settore dei beni e, in particolare svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie e utilizza dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva;

b) garantisce l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento dei diversi archivi presenti nel proprio ambito di competenza ed in altri ambiti di interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale ligure;

c) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con l'università, con le Istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;

d) contribuisce ad integrare il sistema informativo del catalogo generale nazionale;

e) rende disponibile al pubblico le informazioni ed i contenuti del repertorio informatico dei beni culturali, compresi quelli iconografici, e le ricerche del Centro regionale di documentazione di cui all'art. 17;

f) contiene l'elenco degli edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto il cui recupero possa essere finalizzato ad una migliore valorizzazione e fruizione di istituti o luoghi di cultura.

Art. 14.

Strumenti attuativi

1. La Regione si avvale delle forme di cooperazione previste dalla vigente legislazione statale in materia e promuove la gestione associata di funzioni.

2. Le province e i comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale mediante accordi di programma, convenzioni nonché utilizzo di benefici finanziari.

3. La Regione interviene anche attraverso l'assegnazione di benefici finanziari a favore dei soggetti iscritti nel registro e nella sua Sezione speciale di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 15.

Forme di gestione

1. Le attività di valorizzazione sono gestite in forma diretta o indiretta, ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 16.

Rapporti con i soggetti privati

1. I soggetti privati, singoli o associati, partecipano alla gestione dei beni culturali e alla valorizzazione degli stessi in collaborazione con gli enti istituzionali competenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi, la diffusione della conoscenza e a garanzia della realizzazione di un sistema efficace ed efficiente anche ai sensi degli articoli 120 e 121 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, stipula contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro.

3. La sponsorizzazione è finalizzata alla progettazione o alla realizzazione di iniziative concernenti beni culturali nonché relative alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 17.

Conservazione dei dialetti e delle tradizioni popolari liguri

1. La Regione, anche attraverso il Centro regionale di documentazione per i dialetti e le tradizioni popolari della Liguria (C.D.T.), raccoglie, produce, gestisce, diffonde, valorizza e rende disponibile alla pubblica consultazione la documentazione inerente il patrimonio culturale e sociale tradizionale delle popolazioni liguri, ivi comprendendo le parlate e i lessici, con la finalità di conservarne elementi e manifestazioni correlati al loro significato originario, di promuoverne la conoscenza e lo studio nonché di concorrere, in collaborazione con le comunità locali, ad un suo corretto mantenimento.

2. Per i fini di cui al comma 1, inoltre, la Regione:

a) stabilisce rapporti di collaborazione con i competenti uffici dello Stato e degli enti locali, l'università, gli Istituti di ricerca, associazioni e singoli studiosi;

b) promuove iniziative di studio e ricerca nonché l'insegnamento della dialettologia, della lingua, delle parlate e la conoscenza del patrimonio, letterale figure;

c) cura e sostiene la realizzazione di prodotti editoriali ed altre forme di diffusione e valorizzazione;

d) promuove occasioni di conoscenza, approfondimento e formazione, rivolte in particolare alla scuola.

Art. 18.

Formazione

1. La Regione, nell'ambito della normativa vigente, promuove corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori culturali.

2. La Regione definisce altresì i percorsi formativi delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla relativa legislazione statale e regionale.

Capo VII

TUTELA

Art. 19.

Rapporti con lo Stato in materia di tutela

1. La Regione coopera con lo Stato per l'esercizio delle funzioni di tutela, concorre a definire una comune metodologia di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati di catalogazione, realizza intese volte a consentire la vigilanza su beni propri e di appartenenza degli enti locali.

2. In particolare la giunta regionale definisce e propone atti di coordinamento e di accordo con lo Stato per acquisire il conferimento di ulteriori compiti e funzioni di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale.

Art. 20.

Compiti regionali in materia di tutela del materiale librario

1. La Regione esercita funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe ed incisioni non appartenenti allo Stato.

2. Le forme attraverso cui la Regione esercita le proprie funzioni sono:

a) l'individuazione dei beni librari oggetto di tutela;

b) la segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 42/2004;

c) gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;

d) l'esercizio della prelazione;

e) il prestito per mostre ed esposizioni, le relative procedure di autorizzazione.

Art. 21.

Soprintendenza regionale ai beni librari e documentari

1. La Soprintendenza regionale ai beni librari e ai beni documentari provvede alla tutela del patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale, istruendo e predisponendo gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela attribuite alla Regione nonché esercitando ogni altra funzione, di competenza regionale, prevista in materia dalla legislazione vigente.

2. La Soprintendenza regionale è istituita all'interno del dipartimento competente in materia; l'organizzazione e il funzionamento della stessa sono disciplinate dalla giunta regionale con regolamento.

Art. 22.

Collaborazione in materia di conservazione e restauro e Laboratorio regionale per il restauro

1. La Regione collabora con lo Stato e con l'università per definire linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. La Regione, al fine di intervenire direttamente al restauro di opere di diversa tipologia, istituisce il laboratorio regionale per il restauro presso il competente dipartimento regionale.

3. La giunta regionale, con apposita deliberazione, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di funzionamento del laboratorio di cui al comma 2.

4. Gli interventi conservativi di cui al comma 1 vengono condotti in accordo con la competente Soprintendenza e in collaborazione con l'università.

Capo VIII

ISTITUTI DI CULTURA E LUOGHI DI CULTURA

Art. 23.

Istituti e luoghi di cultura

1. La Regione individua come istituti di cultura le realtà culturali che garantiscano la conservazione e lo studio scientifico delle collezioni e, che abbiano una organizzazione e una gestione atta a perseguire obiettivi di educazione e informazione e studio delle presenze storiche sul territorio di riferimento e che rispettino i livelli minimi uniformi di qualità di cui all'art. 2, comma 2, lettera f).

2. La Regione assicura la fruizione degli archivi annessi alle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi legati alle attività di produzione di particolare interesse sul territorio ligure secondo le modalità di cui dall'art. 15.

3. La Regione individua come luoghi di cultura le realtà culturali che non rientrino nei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'art. 2, comma 2, lettera f).

4. La gestione dei luoghi di cultura avviene prevalentemente in forma associata ed è attivata attraverso convenzioni o con gli strumenti previsti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per adeguare ai livelli minimi uniformi di qualità i luoghi di cultura, la Regione stipula accordi per definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione, e individua le forme di gestione più adeguate.

6. Per le finalità di cui al comma 5, la Regione inoltre concede benefici finanziari agli istituti e luoghi di cultura, secondo le modalità indicate dal Piano triennale di cui all'art. 10.

Art. 24.

Organizzazione bibliotecaria

1. Le biblioteche sono istituti di cultura che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto dei cittadini all'informazione e all'educazione, allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.

2. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.

3. Le biblioteche di enti locali o di interesse locale incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato.

4. I soggetti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i comuni e le province territorialmente competenti, costituiscono i sistemi bibliotecari e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di specifici accordi.

Art. 25.

Organizzazione museale e promozione di sistemi museali regionali

1. I musei sono istituti di cultura, che interagiscono e cooperano con le altre realtà culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della Regione e per promuovere la funzione educativa nonché la corretta conservazione e valorizzazione dei beni culturali anche ai fini del turismo culturale.

2. L'organizzazione museale regionale è costituita dai musei, dai siti e dai beni di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché dalle raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico degli enti locali o di interesse locale.

3. Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di specifici accordi, sentiti i comuni e le province territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali e nazionali operanti nel proprio ambito territoriale o nel medesimo ambito tematico o tipologico.

Capo IX

FORME PARTICOLARI DI VALORIZZAZIONE

Art. 26.

Valorizzazione degli immobili di particolare interesse

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto nel Piano triennale di cui all'art. 10 e nel Programma annuale di cui all'art. 11, sostiene interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di adeguamento tecnologico di immobili di particolare interesse e degli eventuali giardini o parchi che ne costituiscono pertinenza, tutelati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004, il cui recupero sia finalizzato alla loro valorizzazione e fruibilità pubblica.

Art. 27.

Associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà sociale

1. La Regione riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà sociale costituite senza fini, di lucro.

2. La Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società.

Art. 28.

Istituzione della giornata della cultura ligure

1. La Regione, al fine di promuovere la valorizzazione e la tutela della propria cultura e l'interscambio tra culture diverse, riconosce la giornata del 12 ottobre di ogni anno, già designata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004 come Giornata nazionale di Cristoforo Colombo, come «Giornata della cultura ligure».

Art. 29.

Attività di promozione del multiculturalismo

1. La Regione riconosce la molteplicità culturale e ne promuove la valorizzazione, nel rispetto delle identità di ciascuno, anche in collaborazione con l'università, creando raffronti tra la situazione storica che ha caratterizzato la Liguria e l'attuale contesto sociale, politico e religioso.

2. La Regione sostiene attività atte a promuovere il multiculturalismo, anche attraverso la valorizzazione dei temi della convivenza interetnica, secondo quanto previsto nel Piano triennale di cui all'art. 10.

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 30.

Fondo unico per la cultura

1. È istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, il fondo unico per la cultura nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti in materia di cultura.

2. Le modalità di riparto sono stabilite nel programma annuale di cui all'art. 11, nel rispetto delle disposizioni del piano triennale di cui all'art. 10.

Art. 31.

Contributi straordinari della Regione

1. La Regione concede, con apposita deliberazione della giunta regionale, contributi straordinari per finanziare interventi di particolare rilevanza non inseriti nel Piano triennale di cui all'art. 10 e aventi carattere di eccezionalità.

Art. 32.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 sono utilizzati fino al termine dell'esercizio stesso ai sensi delle medesime disposizioni.

2. La giunta regionale e il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per l'estinzione della Fondazione regionale «Cristoforo Colombo», garantendo la tutela del personale occupato a tempo indeterminato presso la Fondazione stessa.

Art. 33.

Norma di prima applicazione

1. Fino alla data di approvazione del primo programma annuale di cui all'art. 11 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei Piani e nei Programmi di settore approvati ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 2007, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2006/2008 in relazione:

all'area XII - cultura, sport e tempo libero;

all'U.P.B. 18.104 «Spesa per il sistema informativo regionale policentrico» (art. 13 «Sistema informativo in materia di beni culturali»).

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'art. 9 (Comitato tecnico scientifico regionale) si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto in bilancio all'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento».

Art. 36.

Abrogazione di norme

1. Salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32, sono abrogate, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 20 dicembre 1978, n. 61, (norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale);

b) legge regionale 22 aprile 1980, n. 21, (norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali ed ambientali e in materia di musei di enti locali o d'interesse locale);

c) legge regionale 23 maggio 1980, n. 24, (erogazione dei contributi annuali a sostegno degli Istituti storici della resistenza in Liguria e per le attività di ricerca e di produzione educativa dagli stessi esercitate);

d) legge regionale 23 dicembre 1981, n. 34, (integrazione e modificazione alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 21);

e) legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, (norme per la promozione culturale);

f) legge regionale 15 marzo 1984, n. 16, (promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all'estero e iniziative per la costituzione della Fondazione Cristoforo Colombo) limitatamente al titolo II;

g) legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7);

h) legge regionale 2 maggio 1990, n. 32, (norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali ed in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria);

i) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 43, (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7);

j) legge regionale 12 luglio 1993, n. 30 (interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria);

k) legge regionale 27 aprile 1995, n. 37 (interventi per l'educazione alla legalità, alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione);

l) legge regionale 17 dicembre 1998, n. 37 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 32);

m) legge regionale 11 giugno 1999, n. 16, (integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni);

n) legge regionale 17 marzo 2000, n. 18 (interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell'evento «Genova città europea della cultura nel 2004»);

o) legge regionale 27 marzo 2000, n. 34 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7);

p) legge regionale 15 aprile 2002, n. 17 (riapertura dei termini previsti dall'art. 6, comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni);

2. È abrogata, a decorrere dalla data di costituzione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, la legge regionale 6 settembre 1999, n. 27 (risanamento del bilancio e contributi spese per attività. Gestione e conservazione del patrimonio della Fondazione Cristoforo Colombo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 ottobre 2006

BURLANDO

06R0667

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 34.

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 2 dello statuto, riconosce e sostiene lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato spettacolo, in tutte le sue forme, quale fondamentale espressione culturale e di intrattenimento, fattore di sviluppo morale e civile idoneo a generare opportunità, investimenti, partecipazione, prodotti qualificati e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo.

2. La Regione favorisce la ricerca nel campo delle attività di spettacolo sia mediante l'integrazione con le altre arti, sia attraverso il confronto con analoghe esperienze nazionali e straniere.

3. Ai fini della presente legge, la Regione:

a) favorisce la continuità e lo sviluppo delle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata, anche a carattere territoriale, sostenendone la produzione, la distribuzione e la circolazione;

b) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati razionalizzando le risorse economiche ed organizzative;

c) persegue l'ampliamento della partecipazione degli spettatori e l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione coordina e promuove interventi volti a:

a) favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;

b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;

c) sostenere la produzione e la promozione di attività realizzate in particolare da soggetti che stabiliscano rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale;

d) incentivare la diffusione delle produzioni di qualità e di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee nonché la valorizzazione delle forme più rappresentative della tradizione culturale regionale;

e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche finalizzati alla creazione di forme artistiche interdisciplinari;

f) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e l'Università;

g) attuare, il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;

h) sostenere le attività teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonché la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare:

a) approva il piano triennale di cui all'art. 4 e il programma di cui all'art. 5;

b) sostiene le attività di spettacolo, anche mediante adesioni ad enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attività;

c) promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo;

d) effettua la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio e sull'attività di spettacolo, attraverso la realizzazione di rilevazioni, analisi e ricerche, anche al fine di valutare l'efficacia dell'intervento regionale;

e) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con Stato, altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea;

f) promuove la diffusione dello spettacolo ligure all'estero, anche aderendo a protocolli e iniziative internazionali.

3. Nello svolgimento delle funzioni della presente legge, la Regione si avvale anche della fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo di cui all'art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (testo unico in materia di cultura) anche al fine di favorire la formazione di reti e circuiti teatrali.

Art. 3.

Funzioni provinciali

1. Le province, tenendo conto della programmazione regionale, per quanto di interesse provinciale:

a) concorrono a promuovere le attività di spettacolo, anche in relazione a specifiche finalità turistiche;

b) sostengono le attività di spettacolo, anche mediante adesioni a enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attività;

c) concorrono a promuovere, in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Università, l'avvicinamento del pubblico, con particolare riguardo a quello giovanile, alle attività di spettacolo e la loro diffusione nelle scuole e nelle Università;

d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione degli spettacoli sul territorio;

e) promuovono, anche in collaborazione con i comuni e le altre province, la formazione di circuiti di distribuzione.

Capo II

MODALITÀ DELL'INTERVENTO REGIONALE

Art. 4.

Piano triennale di promozione dello spettacolo

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il piano triennale di promozione dello spettacolo.

2. Il piano di cui al comma 1 definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di effettuazione delle diverse tipologie d'intervento, i criteri per verificare l'attuazione delle attività esercitate mediante convenzioni ed accordi nonché i parametri per il riparto degli stanziamenti tra le province con riferimento alle esigenze culturali del territorio.

3. Il piano, in particolare:

a) assicura la distribuzione e la circolazione nel territorio regionale dello spettacolo, sostenendo le iniziative ed i circuiti di maggior prestigio culturale;

b) dispone misure in favore della valorizzazione del patrimonio storico e artistico relative allo spettacolo, anche attraverso la promozione delle attività di quanti operano nel settore;

c) prevede interventi specifici per l'avvicinamento del pubblico alle attività di spettacolo;

d) determina i criteri di presentazione e valutazione delle istanze di sovvenzione e contributo per attività e iniziative;

e) individua le linee generali dell'azione regionale all'interno degli enti e delle associazioni alle quali partecipa;

f) individua le forme di controllo e monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, lettera d).

Art. 5.

Programma operativo degli interventi

1. La giunta regionale approva annualmente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale, il programma operativo degli interventi.

2. Il programma di cui al comma 1 e definisce le attività operative gli incentivi necessari per l'attuazione delle scelte contenute nel piano triennale di cui all'art. 4.

Art. 6.

Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Teatro Carlo Felice

1. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), partecipa alla Fondazione Teatro Carlo Felice in qualità di ente pubblico fondatore.

2. La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione anche attraverso il conferimento di immobili.

3. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria e per la diffusione, su tutto il territorio regionale, dell'attività del teatro.

Art. 7.

Partecipazione della Regione Liguria all'ente autonomo del Teatro Stabile di Genova

1. La Regione, unitamente al comune di Genova e alla provincia di Genova, partecipa all'Associazione denominata «Ente autonomo del Teatro Stabile di Genova» in qualità di ente pubblico fondatore.

2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all'ente stesso un contributo per la gestione ordinaria che non può essere complessivamente inferiore alla sovvenzione assegnata all'ente dallo Stato per la stessa stagione teatrale nonché garantiscono la disponibilità di una o più sale teatrali, di cui almeno una di cinquecento posti, con la copertura delle ulteriori spese di esercizio.

3. Ciascun socio fondatore partecipa agli oneri di cui al comma 1 nella seguente misura:

- a) 60 per cento per il comune di Genova
- b) 20 per cento per la provincia di Genova;
- c) 20 per cento per la Regione Liguria.

Art. 8.

Istituzioni di spettacolo di interesse regionale

1. La Regione riconosce le istituzioni di spettacolo di interesse regionale.

2. Il riconoscimento è disposto, su proposta della giunta, con deliberazione del consiglio regionale.

3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:

a) il cui statuto o atto costitutivo preveda come finalità prevalente la produzione e promozione dello spettacolo dal vivo e sia ispirato a criteri di buona amministrazione;

b) con sede in Liguria;

c) dotati di organizzazione stabile;

d) che svolgano documentata attività di elevato interesse culturale legato al territorio, anche con valenza di carattere educativo;

e) che dimostrino, se svolgono attività teatrali, la realizzazione di almeno tre produzioni, ognuna delle quali con almeno dieci rappresentazioni ovvero indipendentemente dal numero delle produzioni, che dimostrino la realizzazione di almeno cinquanta rappresentazioni;

f) che dimostrino, se svolgono attività musicali e di danza, di organizzare stagioni di almeno trenta rappresentazioni annue.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, si intendono riconosciute le seguenti istituzioni di spettacolo di interesse regionale:

- a) il Teatro della Tosse di Genova;
- b) il Teatro dell'Opera Giocosa di Savona;
- c) l'Orchestra sinfonica di Sanremo.

Art. 9.

Sostegno regionale alle istituzioni di spettacolo regionale

1. La Regione sostiene mediante interventi, anche pluriennali, le attività ordinarie delle istituzioni di cui all'art. 8.

2. Nel piano di cui all'art. 4 sono definiti gli strumenti e le modalità degli interventi di cui al comma 1.

Art. 10.

Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo

1. La Regione può sostenere specifiche iniziative di spettacolo di interesse regionale, a seguito di istanza presentata da soggetti pubblici e privati.

2. Nel piano di cui all'art. 4 sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali di cui al comma 1.

3. La Regione, inoltre, sulla base del piano di cui all'art. 4, promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 11.

Fondo unico per lo spettacolo dal vivo

1. È istituito il fondo unico per lo spettacolo dal vivo nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti nella materia.

2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali ai sensi delle quali i contributi sono stati erogati o concessi, ancorché abrogate dall'art. 14.

2. Lo statuto della associazione di cui all'art. 7, comma 1, approvato dall'art. 4 della legge regionale 31 luglio 1991, n. 15 (adesione della Regione all'ente autonomo del Teatro Stabile di Genova), continua a mantenere la propria validità fino all'eventuale approvazione di una deliberazione del consiglio regionale che, su proposta della giunta regionale, ne preveda la modificazione.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. A decorrere dall'anno finanziario 2007, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2006/2008 all'area XII - cultura, sport e tempo libero - U.P.B. 12.101 «Spese per la promozione della cultura» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. Salvo quanto previsto dall'art. 12, è abrogata, a decorrere dalla data di approvazione del primo programma annuale di cui all'art. 5, la legge regionale 31 luglio 1991, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 ottobre 2006

BURLANDO

06R0668

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 35.

Attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DEROGHE

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4 e degli articoli 9 e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dell'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'art. 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

D e r o g h e

1. La Regione Liguria può adottare quale provvedimento di carattere eccezionale apposite deroghe di durata non superiore ad una stagione venatoria, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

- a) nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica;
- b) nell'interesse della sicurezza aerea;
- c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
- d) per la protezione della flora e della fauna;

e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento;

f) ai fini del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

g) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità nei limiti assegnati alla Regione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall'art. 19-bis della legge n. 157/1992 e successive modifiche.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) della presente legge, le deroghe adottate per le ragioni di cui al comma 1, lettera g) sono vietate nelle Zone di protezione speciale (ZPS).

Art. 3.

Contenuto e procedure delle deroghe

1. La Regione, previo parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), quale autorità abilitata, a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere autorizzati, entro quali limiti e da quali persone, adotta direttamente le deroghe di cui all'art. 2, comma 1, per le ragioni di cui alle lettere a), b), e), g) e, su richiesta motivata e documentata delle province, adotta le deroghe per le ragioni di cui alle lettere c), d) e f).

2. Ai fini dell'adozione, le deroghe dovranno indicare:

- a) le specie che formano oggetto del prelievo in deroga;
- b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di prelievo autorizzati ed i soggetti autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
- d) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie;
- e) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto.

3. Le deroghe di cui all'art. 2, comma 1, adottate per le ragioni di cui alla lettera g) non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza numerica delle popolazioni oggetto del prelievo. Tale diminuzione è accertata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica o da istituti scientifici riconosciuti.

Art. 4.

P r e l i e v o

1. La Regione individua i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo in deroga di cui all'art. 2, comma 1.

2. I prelievi in deroga di cui all'art. 2, comma 1, adottati per le ragioni di cui alle lettere c) e g) sono certificati dall'apposita scheda di prelievo approvata dalla Regione, rilasciata ai soggetti autorizzati dalle province anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini. I capi abbattuti dovranno essere segnati sull'apposita scheda al momento della raccolta.

3. I soggetti autorizzati riconsegnano la scheda di cui al comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno alle province competenti per territorio. Le province, entro il 30 aprile successivo, inviano i dati elaborati alla Regione.

Art. 5.

Sospensione del prelievo

1. La Regione può sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga.

2. Limitatamente alle deroghe attivate per le ragioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), la Regione sospende il prelievo venatorio quando accerta che il numero dei prelievi eccede la quota assegnata. La giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare le modalità con cui viene effettuato tale accertamento. Nelle more dell'approvazione delle modalità di accertamento non possono essere attivate deroghe per le ragioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera g).

Art. 6.

Relazione informativa

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro delle politiche europee, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge. Tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

Capo II

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

Art. 7.

Misure di salvaguardia nelle Zone di protezione speciale

1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:
a) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

b) svolgere attività di addestramento cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria;

d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici;

e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico della popolazione di corvidi;

f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle Zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio, ove è presente la stessa popolazione;

g) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*).

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati per consentire la coerente applicazione della direttiva 79/409/CEE nelle aree ZPS.

*Capo III**Vigilanza e sanzioni*

Art. 8.

Controlli

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'art. 27 della legge n. 157/1992.

Art. 9

Sanzioni

1. La mancata restituzione della scheda di prelievo entro i termini previsti dall'art. 4 comporta l'applicazione della sanzione relativa alla mancata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Capo IV

NORME FINALI

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 (attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici), così come modificata dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 31, è abrogata.

2. Il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale 29/1994 è abrogato.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 ottobre 2006

BURLANDO

06R0669

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 36.

Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 al sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni in materia di conservazione degli uccelli selvatici

1. Per la stagione venatoria 2006/2007 è autorizzato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per le ragioni previste dall'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (*Sturnus vulgaris*) al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole, presenti nella Regione, con le seguenti modalità:

a) mezzi di prelievo autorizzati: fucile a canna liscia con non più di tre colpi, non sono consentiti richiami né vivi né elettroacustici;

b) modalità di prelievo: da appostamento fisso, o temporaneo, oppure in forma vagante;

c) luogo di applicazione e periodo: su tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2007;

d) limite massimo di prelievo giornaliero per soggetto autorizzato: n. 10 capi;

e) limite massimo di prelievo stagionale per soggetto autorizzato: n. 90 capi;

f) giornate aperte al prelievo: tutte le giornate in cui è consentita la caccia alla migratoria con l'esclusione di martedì e venerdì;

g) controllo: monitoraggio attraverso la certificazione dei prelievi realizzata mediante apposita scheda di rilevazione.

2. Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano richiesta alla amministrazione provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle province.

3. I prelievi devono essere annotati sull'apposita scheda per il prelievo in deroga; entro il 31 marzo 2007, le schede devono essere restituite alle province competenti, le quali provvedono, entro il 30 aprile 2007, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati.

4. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'art. 27 della legge n. 157/1992.

5. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 ottobre 2006

BURLANDO

06R0670

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 2.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2005.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 7 novembre 2006)

(Omissis).

06R0618

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 settembre 2006, n. 0281/Pres.

Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto in particolare l'art. 12-ter, comma 4, che rinvia ad apposito regolamento di esecuzione la disciplina delle condizioni e delle modalità di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni all'istituzione di zone cinofile, nonché l'alternatività tra zone cinofile e zone di addestramento cani previste dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 «Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne»;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 2001, n. 027/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30»;

Considerata l'espansione della specie *sus scrofa* nel territorio regionale, che genera notevole impatto alle colture agricole e un crescente incremento degli incidenti stradali provocati dal frequente attraversamento delle vie di comunicazione da parte di soggetti appartenenti alla sopra citata specie;

Ritenuto quindi necessario, al fine del contenimento di detta specie, favorire l'incremento dell'efficienza degli ausiliari nello svolgimento dell'attività venatoria, attraverso l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia su cinghiale in zone cinofile appositamente destinate;

Considerato che nelle disposizioni contenute nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della giunta regionale n. 027/Pres. non sono espressamente previste tali zone;

Considerato, altresì, che la previsione delle zone cinofile per l'allenamento degli ausiliari alla caccia della specie *sus scrofa* richiede, a differenza delle altre zone cinofile riservate all'allenamento dei segugi alla caccia di lepri, fagiani e quaglie, l'indicazione delle misure di protezione e sicurezza che le medesime zone destinate ai cinghiali dovranno rispettare;

Ritenuto pertanto di integrare il regolamento medesimo con l'aggiunta dell'art. 8-bis;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1879;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 2001, n. 027/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 settembre 2006

ILLY

Modifiche al regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 2001, n. 027/Pres.

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 8-bis del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 027/2001*

1. Dopo l'art. 8, al titolo III del decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 2001, n. 027/Pres. (regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30) è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Zone cinofile con addestramento su cinghiale). —
1. L'attività di addestramento ed allenamento di cani da caccia su cinghiale è effettuata in aree adeguatamente recintate aventi una superficie compresa tra dieci e cento ettari continui e contigui.

2. Nel caso in cui vengano addestrati e allenati esclusivamente cani di età inferiore ai quindici mesi, dette aree devono avere una superficie non inferiore ai tre ettari complessivi ed il numero di cinghiali immessi è in deroga a quanto previsto dal comma 7.

3. In tali aree, localizzate in terreni boschivi o cespugliati di scarso rilievo faunistico con una presenza di settori aperti pari ad almeno il 10% della superficie totale, è indispensabile la presenza di acqua sia per l'abbeverata che per l'insoglio e, all'occorrenza, la stessa deve essere rifornita dal gestore.

4. Al fine di non condizionare i contatti tra cinghiali e cani durante gli addestramenti, il perimetro di dette zone deve evitare angoli inferiori a centoventi gradi e condizioni di vicolo cieco.

5. All'interno di ogni zona deve essere presente almeno un recinto di cattura, situato solitamente in corrispondenza dei punti di alimentazione artificiale, munito di pareti tamponate con assi di legno al fine di prevenire possibili danni ai cinghiali catturati.

6. La recinzione possiede caratteristiche tecniche tali da impedire la fuga dei capi presenti nel recinto ed evitare il contatto con i soggetti naturali eventualmente presenti nella zona; essa è realizzata mediante rete in filo zincato con diametro non inferiore a tre millimetri e interrata per almeno venti centimetri, oppure inglobata in un cordolo in cemento. Alla base della recinzione vanno posti almeno tre fili spinati tesi all'interno della stessa: uno a livello del suolo, uno al bordo inferiore della rete e uno a dieci centimetri dal suolo.

L'altezza della recinzione non è inferiore a centottanta centimetri fuori terra, da aumentarsi opportunamente nelle parti declivi. La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del recinto, rispetta un intervallo non superiore ai quattro metri.

Il perimetro esterno del recinto è protetto da una cinta di fili elettrificati posti ad una altezza di dieci, trenta e sessanta centimetri dal suolo, onde impedire l'avvicinamento di esemplari in libertà.

7. La densità massima di cinghiali presenti nel recinto, esclusivamente dello stesso sesso, è di due capi ogni dieci ettari, mentre il numero di cani in addestramento nel recinto non può superare i quattro soggetti per sciolta. L'addestramento può essere effettuato dall'alba al tramonto per non più di tre giorni la settimana non consecutivi. Tra ogni sessione di addestramento deve intercorrere una pausa di almeno un'ora. I cinghiali non possono rimanere all'interno della struttura per un periodo superiore ad un anno e devono comunque essere sostituiti qualora presentino segni di sofferenza fisica e comportamentale.

8. Durante il trasferimento dei cinghiali nel recinto è richiesta la presenza di un funzionario pubblico, che ne accerti la legittima provenienza, la prescritta documentazione sanitaria e l'adeguata marcatura.

9. I capi immessi devono provenire esclusivamente da allevamenti nazionali appartenenti alla specie sus scrofa. I cinghiali non più idonei all'addestramento possono essere abbattuti previa autorizzazione della competente amministrazione provinciale.

10. Il gestore deve possedere un registro di carico e scarico, vidimato dall'amministrazione provinciale competente, riportante gli estremi degli identificativi posti sui cinghiali presenti nel recinto».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

06R0626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 settembre 2006, n. 0288/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13, comma 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), per la dotazione di strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 41 dell'11 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 12 e 13, comma 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), che autorizzano l'Amministrazione regionale a concedere contributi, fino al 70% della spesa ammissibile ai comuni o a chi da loro indicati o incaricati per la dotazione di strumenti cartografici tematici di indagine territoriale in materia di bioedilizia, descritti al citato art. 12, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);

Visto il testo regolamentare concernente i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000 e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1934 del 25 agosto 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13, comma 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), per la dotazione di strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 25 settembre 2006

ILLY

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13, comma 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), per la dotazione di strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia.

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 12 dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione di contributi, finalizzati alla dotazione di strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto dei piani urbanistici comunali.

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiano dei contributi di cui al presente regolamento i comuni, nonché gli enti pubblici delegati dai comuni alla redazione degli strumenti cartografici tematici di indagine territoriale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate, entro il primo marzo di ogni anno, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture della residenza.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'intervento;
- b) preventivo analitico della spesa;
- c) dichiarazione atte stante la sussistenza o meno di altri benefici pubblici a fronte dell'intervento;
- d) atto di delega del comune, ai soggetti di cui al comma 2.

Art. 4.

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, la domanda è archiviata.

4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato l'archiviazione della domanda.

Art. 5.

Ammissibilità ai contributi

1. È ammissibile al contributo la realizzazione dei seguenti strumenti cartografici tematici di indagine territoriale:

- a) carta dei rischi ambientali artificiali, nella quale sono evidenziate, in particolare, cave, dighe, fabbriche ad alto rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica;
- b) carta dei rischi ambientali naturali, nella quale sono rappresentate, in particolare, la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon;
- c) carta climatica, nella quale sono rappresentati, in particolare, gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti;

d) carta del soleggiamento, nella quale sono rappresentate, in particolare, le condizioni di soleggiamento dei singoli comparti o quartieri, in base all'orientamento, all'orografia, all'altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria dell'irraggiamento;

e) carta dei regimi delle acque, nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della rete idrica; sono inoltre evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque superficiali e lo scorrimento delle acque profonde;

f) carta delle biomasse;

2. È ammessa al contributo un'unica domanda per ciascun soggetto richiedente.

Art. 6.

Assegnazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati ai soggetti di cui all'art. 2 fino al 70 per cento della spesa ammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 23/2005.

Art. 7.

Criteri di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo, costituiscono criteri di priorità per la valutazione degli elaborati presentati, i seguenti requisiti in ordine decrescente:

a) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali già adottati;

b) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni montani;

c) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni ricadenti nelle aree ammesse all'Obiettivo 2, individuate nel DOCUP Ob. 2000-2006 della Regione Friuli-Venezia Giulia;

d) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni ricadenti nelle aree al Sostegno Transitorio, individuate nel DOCUP Ob. 2000-2006 della Regione Friuli-Venezia Giulia;

e) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione inferiore a 2.999 abitanti;

f) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti;

g) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti;

h) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 14.999 abitanti;

2. In caso di presenza di un numero pari di priorità dello stesso grado, prevale l'intervento realizzato dal comune con il numero inferiore di abitanti.

3. La domanda ammissibile al contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è accolta nei limiti possibili, a condizione che il legale rappresentante dell'ente richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una delle seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo;

b) dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di impegno, da parte dell'ente, a realizzare l'intervento nei limiti della spesa finanziabile, corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b).

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la domanda è archiviata e si procede allo scorrimento della graduatoria con le modalità di cui al comma 3.

Art. 8.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con procedimento a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), su presentazione dell'atto di conferimento dell'incarico per la redazione dello strumento cartografico di cui all'art. 1, corredato del relativo disciplinare d'incarico.

2. I contributi sono erogati nella misura spettante su presentazione, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta per la redazione dello strumento cartografico di cui all'art. 1.

3. Qualora dalla documentazione di cui al comma 2, la spesa ritenuta definitivamente ammissibile al contributo risulti inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato applicando sull'ammontare di tale spesa la percentuale stabilita nell'atto di assegnazione del contributo.

Art. 9.

Norme finali

1. Le domande di concessione dei contributi già presentate all'entrata in vigore del presente regolamento, sono comunque valutate ed, eventualmente, integrate ai sensi dell'art. 4.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 settembre 2006, n. 0289/Pres.

Legge regionale n. 31/2005. Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 «Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado», con la quale si è, fra l'altro, disposto il conferimento alle amministrazioni comunali territorialmente competenti delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado previa adozione, da parte dell'amministrazione regionale, di un regolamento che ne disciplini le modalità di rilascio in conformità alle direttive europee in materia ambientale e di protezione della natura, e alle disposizioni vigenti in materia sanitaria;

Vista la deliberazione giuntale 29 dicembre 2005, n. 3447 con la quale è stato approvato in via preliminare e ai fini del successivo inoltro ai comuni interessati e all'assemblea - ora consiglio - delle autonomie locali, il regolamento previsto dalla predetta legge regionale n. 31/2005, alla cui redazione hanno concorso, nella fase istruttoria, le diverse direzioni centrali competenti nei diversi aspetti afferenti la materia di cui trattasi;

Vista la deliberazione n. 3 di data 7 febbraio 2006 con la quale l'assemblea - ora consiglio - delle autonomie locali ha espresso parere favorevole al testo del regolamento succitato;

Viste le note di data 15 marzo 2006, n. 8284 prot. e n. 2184 prot. di data 24 marzo 2006, con le quali, rispettivamente, i comuni di Grado e Marano hanno espresso i pareri loro richiesti;

Vista la relazione, conservata agli atti, a firma del vicedirettore centrale patrimonio e servizi generali di data 20 luglio 2006, e preso atto del suo contenuto, che fra l'altro evidenzia che i pareri anzidetti contengono rilievi privi di fondamento giuridico e risultano inaccoglibili sotto il profilo della legittimità e del merito;

Visto l'art. 38 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, con il quale vengono aggiunte, ai criteri già previsti al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2005, nuove previsioni procedurali relative alle procedure dirette alla selezione dei concessionari e alla regolamentazione di aspetti del rapporto concessorio costituitosi a seguito dell'espletamento delle medesime procedure di selezione;

Considerato necessario implementare le disposizioni regolamentari, approvate in via provvisoria con atto deliberativo di data 29 dicembre 2005, n. 3447, con quanto previsto dal citato art. 38 della legge regionale n. 17/2006, mediante l'aggiunta delle previsioni individuate alle lettere da f) a i) del comma 1 dell'art. 2 del testo del regolamento allegato al presente atto deliberativo a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che le modifiche operate secondo quanto specificato nel precedente comma della presente premessa si configurano quale atto dovuto di recepimento delle ulteriori disposizioni contenute nel testo novellato del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2005, e che pertanto non si ravvisa la necessità procedimentale di richiedere ulteriori pareri oltre a quelli già acquisiti e di cui è stato dato atto precedentemente nella presente premessa;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 15 settembre 2006, n. 2139;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano-Grado» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 settembre 2006

ILLY

Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, così come modificato dall'art. 38 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, disciplina le modalità di rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado con l'obiettivo di consentire una gestione delle risorse alieutiche compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, nel rispetto della direttiva n. 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nonché della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

Art. 2.

Oggetto e priorità

1. Il regolamento si informa ai seguenti principi:

a) conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare;

b) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;

c) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca;

d) onerosità delle concessioni;

e) eguaglianza e parità tra aventi diritto a chiedere il rilascio di concessioni;

f) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;

g) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;

h) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;

i) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.

2. Il rilascio delle concessioni di cui all'art. 1 è consentito solo nell'ambito della superficie classificata, con deliberazione della giunta regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, tenuto conto dei risultati del monitoraggio e del piano di caratterizzazione nonché di eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguito ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2003 «Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano».

3. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate agli organi competenti al rilascio entro il 31 dicembre 2002.

Art. 3.

Aree in concessione

1. L'amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di intesa con l'assessore alla salute e alle politiche sociali, individua ogni tre anni, nell'ambito della superficie classificata ai sensi del precedente art. 2, comma 2 e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti fissati dagli articoli 1 e 2, le aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento.

2. Il piano di cui al comma 1 ricomprende le indicazioni di utilizzo di dette aree secondo le prescrizioni di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 al fine della valutazione di incidenza.

Art. 4.

Conferimento ai comuni

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 31/2005 sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento.

2. I comuni competenti sono quelli titolari dell'uso civico sulle superfici lagunari individuate con decreto del Presidente della Regione di cui all'art. 3.

3. Per le superfici lagunari non soggette ad uso civico di pesca l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è attribuito ai comuni territorialmente competenti.

Art. 5.

Procedure concorsuali

1. L'assegnazione in concessione viene effettuata previo esperimento di procedure concorsuali.

2. L'amministrazione comunale approva il relativo bando di gara, nel quale siano inseriti almeno i seguenti criteri:

- a) qualità del progetto sotto il profilo tecnico;
- b) qualità del progetto sotto il profilo della gestione economica dello specchio acqueo;
- c) precedente titolarità della concessione relativa allo stesso specchio acqueo.

Art. 6.

Requisiti soggettivi dei richiedenti

1. Possono richiedere la concessione di aree demaniali nella laguna di Marano-Grado per l'allevamento di molluschi bivalvi i pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche che risultino iscritte negli appositi registri della capitaneria di porto o al registro delle imprese presso le camere di commercio con codice di attività della pesca, piscicoltura e acquicoltura.

2. Le concessioni di cui al presente regolamento non possono essere rilasciate, a titolo individuale, a coloro i quali facciano parte di società di persone o cooperative già titolari di superfici in concessione o richiedenti le medesime.

Art. 7.

Disposizioni ulteriori

1. Il richiedente che risulti, all'esito di gara, aggiudicatario provvisorio di concessione, è soggetto alle vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Alla conclusione favorevole dei relativi procedimenti amministrativi, l'aggiudicazione della concessione diventa definitiva ed efficace.

2. Gli aggiudicatari di concessione possono presentare congiuntamente la relazione di incidenza e lo studio di impatto ambientale relativi ai singoli progetti di allevamento di molluschi bivalvi.

Art. 8.

Durata della concessione

1. L'atto di concessione ha una durata variabile, da un minimo di tre ad un massimo di nove anni, in conformità alla tipologia dell'attività da esercitarsi, alla localizzazione dello specchio acqueo, avuto riguardo alle finalità di cui all'art. 1.

2. Nell'ipotesi in cui si accerti che il richiedente ha attivato oppure ha in via di attivazione programmi di finanziamento o di cofinanziamento dell'Unione europea, nazionali o regionali, la durata della concessione - fermo il limite massimo di cui al comma 1 - è determinata in modo idoneo alla piena realizzazione della iniziativa finanziata o cofinanziata.

3. Si applicano, in quanto qui non diversamente disposto, le norme di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice della navigazione.

Art. 9.

Canone di concessione

1. Il canone di concessione è stabilito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità, sentiti previamente i comuni territorialmente competenti, secondo quanto previsto dall'art. 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) ed è aggiornato ogni due anni.

2. Il concessionario è tenuto a versare al comune un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone o a stipulare una polizza fidejussoria a favore dell'amministrazione comunale a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi assunti con la concessione.

Art. 10.

Obblighi del concessionario

1. Il rilascio della concessione comporta per il concessionario il rispetto dei seguenti obblighi:

- a) immettere nelle aree di allevamento molluschi bivalvi autoctoni o naturalizzati;
- b) introdurre nelle aree di allevamento seme o materiale da reimmissione preventivamente sottoposto al controllo sanitario dell'autorità competente o proveniente da centri riconosciuti o da stabilimenti di produzione autorizzati;
- c) ottemperare alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 395, in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi;
- d) non erigere recinzioni o altri impedimenti che non consentano la libera espansione della marea;
- e) non alterare lo stato naturale dei fondali;
- f) non utilizzare coperture con pannelli, teli o altro materiale, restando consentito l'uso di reti a protezione del seme solo durante il primo periodo di insediamento dei molluschi nel substrato;
- g) utilizzare per l'allevamento dei molluschi esclusivamente le risorse trofiche disponibili naturalmente nella laguna;
- h) comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'eventuale rinuncia alla concessione, che non dà luogo ad alcuna indennità;
- i) consentire l'accesso ai fondali in dotazione per l'espletamento dei monitoraggi ambientali e sanitari, da parte degli uffici competenti.

Art. 11.

Con terminazione e distanza fra le concessioni

1. Le aree date in concessione sono delimitate ai vertici e a distanza massima di 50 metri lungo il perimetro, mediante l'infissione di pali di segnalazione in legno. I pali di segnalazione sono dotati di tabella indicante:

- a) l'amministrazione concedente;
- b) la data e il numero di concessione;
- c) la denominazione del concessionario;
- d) l'indicazione dell'attività di allevamento;
- e) la scadenza della concessione.

2. Tra una concessione e l'altra è mantenuto un corridoio di servizio largo 15 metri.

Art. 12.

Attività escluse

1. La titolarità della concessione d'uso esclude ogni altra forma di sfruttamento dello specchio acqueo da parte di terzi incompatibile con l'attività di allevamento di molluschi bivalvi.

2. La pesca libera di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado è consentita, purché questa sia condotta fuori dagli specchi acquei in concessione, e con il solo metodo manuale.

Art. 13.

Revoca del provvedimento di concessione

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di rettificare la delimitazione delle aree e di revocare l'atto concessorio per ragioni di pubblico interesse, ogni qualvolta ciò si renda necessario a suo esclusivo giudizio, senza che il concessionario possa vantare diritti ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi, con la sola eccezione dell'esonero dal pagamento futuro del canone di concessione corrispondente al mancato utilizzo della superficie e del relativo rimborso della porzione di canone anticipatamente versata.

Art. 14.

Decadenza

1. Il concessionario decade dalla titolarità della concessione per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Il concessionario decade altresì dalla titolarità della concessione nell'ipotesi in cui, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, non abbia dato avvio ai procedimenti amministrativi di cui all'art. 7 oppure nell'ipotesi in cui i relativi procedimenti abbiano avuto esito non favorevole.

3. Comportano inoltre la decadenza della concessione:

a) l'accertata commissione di violazioni di carattere sanitario e ambientale;

b) l'inosservanza degli obblighi e divieti previsti dal presente regolamento;

c) mancato inizio dell'attività entro un anno dall'efficacia della concessione.

Art. 15.

Vigilanza

1. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento è svolta dalle autorità di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 31/2005.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0623

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2006, n. 0290/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 42 del 18 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

Visto il proprio decreto n. 0124/Pres. di data 13 aprile 2004 con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi di edilizia agevolata»;

Visto altresì il proprio decreto n. 0214/Pres. di data 28 giugno 2004 con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 7, comma 2, lettera h), del regolamento medesimo;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003 che dispone, tra l'altro, l'acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente, per la predeterminazione dei criteri e delle modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonché dei requisiti degli operatori e dei beneficiari;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1542 di data 11 giugno 2006 con la quale è stata autorizzata la presentazione alla IV commissione consiliare di alcune proposte di modifica al regolamento suddetto per l'acquisizione del relativo parere;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare, nella seduta n. 114 del 14 settembre 2006, ha espresso parere favorevole riguardo al testo proposto integrandolo con ulteriori modifiche volte alla soluzione di problematici aspetti applicativi, giusta comunicazione di data 15 settembre 2006, protocollo n. 11/6218-06;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2187 di data 22 settembre 2006 che ha approvato le modifiche da apportare al regolamento recependo le integrazioni proposte dalla IV commissione nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata» approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0214/Pres. nel testo allegato sub «A» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 settembre 2006

ILLY

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. come modificato dal decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0214/Pres.

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3
del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004*

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. (regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0214/Pres., le parole: «in data successiva alla presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla presentazione della domanda».

2. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 è sostituito dal seguente:

«3. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici tra società, persone giuridiche, amministratori e soci, ovvero di coniuge, di parentela o di affinità sino al secondo grado. Nel caso in cui l'alienante sia una impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniuge, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o con titolari di maggioranza o degli amministratori della società».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 7
del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004*

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 è sostituita dalla seguente:

«e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449), non superiore a 9.900,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 11.600,00 euro se composte da due o più soggetti»;

2. La lettera f) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 è sostituita dalla seguente:

«f) famiglie monoreddito, quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare»;

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 8
del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004*

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Requisiti dei beneficiari*). — 1. I privati che richiedono il contributo devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;

c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile;

d) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 9, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a 29.000,00 euro;

e) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 9, un indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore all'importo di 58.900,00 euro;

f) non essere beneficiari di contributi di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli importi indicati al comma 1, lettere d) ed e), possono essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della giunta regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT e di altri fattori.

3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi *more uxorio*, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere *more uxorio*.

4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 9, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera d), e dal comma 6 relativamente ai requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed f).

5. Al fine dell'accertamento del requisito di cui al comma 1, lettera d):

a) in caso di domanda presentata da un soggetto che esce dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'art. 9, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, all'indicatore ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento;

b) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti che escono dai nuclei familiari di appartenenza, quali definiti dall'art. 9, composti da più persone, per contrarre matrimonio o convivere *more uxorio*, sulla somma dei due indicatori ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento e l'importo risultante è diviso per il parametro 1,57;

c) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti, con separata residenza, intenzionati a contrarre matrimonio o a convivere *more uxorio*, qualora uno solo dei due esca dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'art. 9, composto da più persone, al suo indicatore ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento;

6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 in caso di domanda presentata dai soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'art. 9, composto da più persone, i requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed f), sono richiesti in capo ai soli richiedenti.

7. Per i richiedenti proprietari di alloggio sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettera c), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

8. Per i richiedenti che realizzano un intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera d).

9. Per i richiedenti emigrati residenti all'estero con il proprio nucleo familiare, si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e).

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 9
del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004*

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Composizione del nucleo familiare*). — 1. Per nucleo familiare si intende quello definito dall'art. 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, come inserito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242.».

Art. 5.

*Modifica all'art. 13
del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 è inserito il seguente:

«4-bis) I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici titolari dell'immobile oggetto dell'intervento.».

Art. 6.

*Modifica all'art. 18
del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004*

1. Al comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 sono soppresse le parole: «avvio della procedura di».

Art. 7.

*Modifica all'art. 19
del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 è sostituita dalla seguente:

«b) la dichiarazione relativa all'insussistenza tra il beneficiario e l'alienante dei rapporti giuridici di cui all'art. 3, comma 3.».

Art. 8.

*Modifica all'art. 24
del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 le parole «con riferimento alla data del decesso» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alla data dell'istanza di subentro».

Art. 9.

*Sostituzione degli allegati 1, 8 e 12
del decreto del Presidente della Regione 0124/2004*

1. Gli allegati 1, 8 e 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. Alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la disciplina previgente, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 e all'art. 8.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2006, n. 0291/Pres.

Regolamenti di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» dispone che gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini;

Visto il proprio decreto n. 0121/Pres. di data 13 aprile 2004 con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi di edilizia convenzionata»;

Visto altresì il proprio decreto n. 0217/Pres. di data 28 giugno 2004 con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 9, comma 2, lettera h), del regolamento medesimo;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003 che dispone, tra l'altro, l'acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente, per la determinazione dei criteri e delle modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonché dei requisiti degli operatori e dei beneficiari;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1542 di data 11 giugno 2006 con la quale è stata autorizzata la presentazione alla IV commissione consiliare delle proposte di modifica al regolamento suddetto per l'acquisizione del relativo parere;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare, nella seduta n. 114 del 14 settembre 2006, ha espresso parere favorevole riguardo al testo proposto integrandolo con ulteriori modifiche volte alla soluzione di problematici aspetti applicativi, giusta comunicazione di data 15 settembre 2006, protocollo n. 11/6218-06;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2189 di data 22 settembre 2006 che ha approvato le modifiche da apportare al regolamento recependo le integrazioni proposte dalla IV commissione nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata» approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. come modificato con decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0217/Pres.» nel testo allegato sub «A» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 settembre 2006

ILLY

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. come modificato dal decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0217/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. (regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0217/Pres., le parole: «in data successiva alla presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla presentazione della domanda».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 9
del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004*

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004 è sostituita dalla seguente:

«e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449), non superiore a 9.900,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 11.600,00 euro se composte da due o più soggetti;»

2. La lettera f) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004 è sostituita dalla seguente:

«f) famiglie monoreddito, quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;»

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 12
del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004*

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Requisiti dei beneficiari*). — 1. Per gli interventi di edilizia convenzionata i soci assegnatari di cooperative edilizie, gli acquirenti e i locatari dalle imprese e dalle ATER devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;

c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile;

d) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 13, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a 29.000,00 euro;

e) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 13, un indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore all'importo di 58.900,00 euro;

f) non essere beneficiari di contributi di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli importi indicati al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, possono essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della giunta regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT e di altri fattori.

3. Possono presentare domanda di acquisto o di locazione solo persone maggiorenni. Possono presentare domanda in forma associata i coniugi, coloro che intendono contrarre matrimonio, conviventi *more uxorio* o che intendono convivere *more uxorio*.

4. I requisiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 13, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera *d)*, e dal comma 6 relativamente ai requisiti di cui al comma 1, lettere *c)* ed *f)*.

5. Al fine dell'accertamento del requisito di cui al comma 1, lettera *d)*:

a) in caso di domanda presentata da un soggetto che esce dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'art. 13, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, all'indicatore ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento;

b) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti che escono dai nuclei familiari di appartenenza, quali definiti dall'art. 13, composti da più persone, per contrarre matrimonio o convivere *more uxorio*, sulla somma dei due indicatori ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento e l'importo risultante è diviso per il parametro 1,57;

c) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti, con separata residenza, intenzionati a contrarre matrimonio o a convivere *more uxorio*, qualora uno solo dei due esca dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'art. 13, composto da più persone, al suo indicatore ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento;

6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 in caso di domanda presentata dai soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'art. 13, composto da più persone, i requisiti di cui al comma 1, lettere *c)* ed *f)* sono richiesti in capo ai soli richiedenti.

7. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettera *c)*, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda di attribuzione dell'alloggio e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

8. Per i richiedenti che acquistano, in regime di edilizia convenzionata, un alloggio oggetto di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera *d)*.

9. Per i richiedenti emigrati residenti all'estero con il proprio nucleo familiare, si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*.

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 13
del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004*

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Composizione del nucleo familiare*). — 1. Per nucleo familiare si intende quello definito dall'art. 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, come inserito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242.».

Art. 5.

Modifica dell'art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004

1. Al comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004 dopo le parole: «il vincolo di» sono inserite le seguenti: «coniugio o di».

Art. 6.

*Modifica all'art. 43
del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004*

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004 le parole «con riferimento alla data del decesso» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alla data dell'istanza di subentro».

Art. 7.

*Sostituzione dell'allegato G
del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004*

1. L'allegato G del decreto del Presidente della Regione n. 0121/2004 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Agli avvisi finalizzati all'attribuzione degli alloggi, già pubblicati dalle imprese alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0622

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 20.

Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 31 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)» e successive modificazioni

1. La validità del vigente piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dall'art. 30 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15, è prorogata al 30 giugno 2007.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 30 ottobre 2006

GALAN

06R0646

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2006, n. 21.**Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 7 novembre 2006)

(Omissis).

06R0647

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2006, n. 22.**Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 7 novembre 2006)

(Omissis).

06R0648

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2006, n. 23.**Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 96 del 7 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità*

1. La Regione del Veneto riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità.

2. In particolare, la presente legge:

a) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 «disciplina delle cooperative sociali» e successive modificazioni;

b) disciplina l'albo regionale delle cooperative sociali;

c) prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli di cui all'art. 3;

d) individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento dei servizi alle cooperative sociali;

e) definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale.

Art. 2.*Definizione di cooperative sociali*

1. Le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 «disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118» sono imprese sociali; esse operano senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c);

b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi.

2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le attività svolte dalle strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli; la gestione di tali servizi consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991.

Art. 3.*Persone svantaggiate e deboli*

1. Ai fini della presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni, le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci e della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

2. Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 «Regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione» nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

Art. 4.*Base sociale*

1. La cooperativa sociale è un'impresa collaborativa di cui fanno parte diversi soggetti e dove sono rappresentati e trovano collocazione molteplici gruppi e portatori di interessi.

2. Oltre alle tipologie di socio previste dalla normativa vigente, gli statuti della cooperativa sociale possono prevedere la presenza di soci fruitori e di soci volontari.

3. I soci fruitori sono utenti o loro familiari che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa sociale.

4. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Può essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nella gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 2, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

6. per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta un'apposita sezione del libro dei soci.

Capo II

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 5.

Albo regionale delle cooperative sociali

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato albo.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
- b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
- c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991.

Art. 6.

Iscrizione e cancellazione dall'albo

1. L'iscrizione all'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21.

2. L'iscrizione all'albo è condizione:

- a) per l'affidamento e per il convenzionamento dei servizi di cui all'art. 10;
- b) per la concessione della titolarità del servizio di cui all'art. 11;
- c) per la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative sociali;
- d) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
- e) per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociali e lavorative di persone disabili;
- f) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni.

3. Le cooperative sociali possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

4. Possono chiedere l'iscrizione all'albo esclusivamente le cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale.

5. La giunta regionale, in conformità alla normativa vigente, stabilisce, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21, modalità, termini e requisiti per l'iscrizione all'albo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La cancellazione dall'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21, nei casi in cui:

- a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
- b) la cooperativa sociale sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall'albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2004, n. 162, o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
- c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 381/1991;
- d) nelle cooperative sociali che gestiscono le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate di cui all'art. 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa stessa per un periodo superiore a dodici mesi;

e) il numero dei soci volontari supera il limite del cinquanta per cento;

f) la cooperativa sociale non rispetta le disposizioni previste dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 «revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» e successive modificazioni.

7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale nonché alla direzione provinciale del lavoro e alla camera di commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

8. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Ricorso

1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo è ammesso ricorso amministrativo al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.

2. Il presidente della giunta regionale decide entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso, su conforme parere della giunta regionale sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21; trascorsi novanta giorni, in mancanza di una decisione del presidente della giunta, il ricorso si intende respinto.

3. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione fino alla decisione del ricorso.

*Capo III*LA COOPERAZIONE SOCIALE
NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 8.

*Partecipazione della cooperazione sociale
nel sistema integrato dei servizi alla persona*

1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell'organizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell'offerta dei servizi nonché nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarietà.

Art. 9.

Raccordo tra programmazione regionale e cooperazione sociale

1. La Regione, nell'ambito dei propri atti, piani e interventi di programmazione delle attività sociali, socio-assistenziali, socio-educative, socio-sanitarie e sanitarie, individua strumenti atti a definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, promuovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale.

2. Nell'ambito della programmazione e nei relativi provvedimenti attuativi in materia di formazione, gli organi regionali competenti prevedono strumenti volti a favorire:

- a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, prioritariamente per le attività realizzate mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;

c) autonome iniziative delle cooperative sociali per la qualificazione professionale del proprio personale e per la qualificazione manageriale degli amministratori, riconoscendo e sostenendo, in particolare, le attività formative svolte in forma consorziata.

3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale; in particolare, possono essere previste all'interno dei piani regionali di politica del lavoro, forme di interventi volte a:

a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;

b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;

c) favorire l'affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni;

d) promuovere nell'ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

4. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

Capo IV

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Art. 10.

Affidamento dei servizi e convenzioni

1. La giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo, in particolare, le procedure per l'affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonché le convenzioni-tipo di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali.

2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1, in conformità ai principi della presente legge, riguardano:

a) la gestione dei servizi alla persona;

b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991;

c) l'esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

Art. 11.

Concessione della titolarità dei servizi e accordi procedurali

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e con riferimento all'art. 5 della legge n. 328/2000, all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e all'art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» promuove e sostiene il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali mediante il ricorso agli istituti disciplinati dalle predette disposizioni normative.

2. La giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21, definisce gli schemi-tipo e le norme procedurali di evidenza pubblica per il con-

ferimento della titolarità dei servizi mediante concessione ovvero attraverso lo strumento degli accordi procedurali, da inserire nei piani di zona di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «riordino della disciplina in materia sanitaria», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e negli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attività dei servizi alla persona al fine di valorizzare compiutamente i rapporti nella sussidiarietà tra cooperative sociali e pubblica amministrazione.

Art. 12.

Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. Per l'affidamento dei servizi e per il conferimento della titolarità degli stessi ai sensi degli articoli 10 e 11 nella scelta dei contraenti, l'offerta presentata viene valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso.

2. Per i servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, elementi oggettivi sono:

a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;

b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperazione sociale;

c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento o del conferimento;

d) la solidità di bilancio dell'impresa;

e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;

g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

h) la qualificazione professionale degli operatori;

i) la valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati.

3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui al comma 2, oltre agli elementi ivi previsti, è elemento oggettivo il progetto di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'art. 3 che contiene:

a) gli elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento territoriale del progetto stesso;

b) il numero delle persone svantaggiate impegnate;

c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;

d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;

e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;

f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno.

Art. 13.

Riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, qualora la maggioranza dei lavoratori interessati sia composta di persone svantaggiate o deboli di cui all'art. 3, che in ragione della natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale in condizioni normali, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, o riservarne l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro protetti, a cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli stati membri della comunità europea.

2. Possono stipulare gli appalti riservati di cui al comma 1 le cooperative sociali iscritte all'albo e gli analoghi organismi aventi sede negli stati membri della comunità europea, in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo e iscritti nelle liste regionali di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 381/1991.

Art. 14.

Durata e corrispettivi

1. Al fine di garantire attraverso la continuità del servizio un adeguato livello qualitativo delle attività e un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno, di norma, durata pluriennale.

2. La giunta regionale indica i criteri per la determinazione dei corrispettivi, dei prezzi e delle tariffe praticati dalle cooperative sociali; a tali fini la giunta regionale costituisce, anche in funzione di un'attività di vigilanza, presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, un osservatorio regionale con il compito di curare la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per le pubbliche amministrazioni.

Art. 15.

Verifica dei contratti

1. Negli affidamenti dei servizi, nel conferimento della titolarità degli stessi e nelle convenzioni ai sensi degli articoli 10 e 11 sono previste forme di valutazione e di verifica della qualità delle prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti e la promozione di indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

2. La struttura regionale competente in materia ispettiva o in materia di servizi sociali e i comuni possono effettuare verifiche sui servizi oggetto di affidamento e di conferimento secondo le modalità e nel rispetto della normativa regionale vigente e dei requisiti e degli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali».

Capo V

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 16.

Contributi a favore di cooperative sociali

1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative.

2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:

a) all'ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attività svolta in coerenza con gli scopi statutari;

b) alle innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;

c) ai processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attività propria della cooperativa sociale, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

d) alla promozione commerciale, al supporto all'esportazione e al marketing;

e) all'attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;

f) all'integrazione consortile ed all'associazione tra cooperative sociali per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile;

g) alle iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali;

h) alla concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.

3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi annualmente.

Art. 17.

Interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo

1. La Regione può sostenere le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all'art. 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

2. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini per i quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, la Regione può intervenire, per un massimo di due anni, con un contributo corrispondente al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. La giunta regionale costituisce l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse economiche atte a consentirne il funzionamento.

Art. 18.

Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza

1. Al fine di sostenere e sviluppare l'attività progettuale delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente riconosciute in ambito nazionale operanti e con sede legale nel Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti.

Art. 19.

Interventi finanziari

1. Viene istituito presso la Regione un fondo per l'innovazione al fine di sostenere progetti presentati dalle cooperative sociali, di carattere sperimentale e innovativo di servizi o metodologie d'intervento che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a favore delle categorie più svantaggiate della popolazione.

2. La Regione, ferma restando la disciplina prevista per le organizzazioni di volontariato, promuove la collaborazione con le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461» con sede legale nel Veneto, al fine di prevedere la costituzione del fondo di cui al comma 1.

3. La Regione può altresì intervenire per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari di cui all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 «Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto».

4. La Regione, al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie e per rendere più agevole l'accesso al credito da parte delle cooperative sociali, sostiene l'attività dei consorzi fidi attraverso l'incremento del patrimonio sociale in relazione all'entità degli incrementi dello stesso e alle garanzie prestate nell'ultimo anno, al fine di agevolare l'acquisizione di materie prime, la costituzione di nuove cooperative sociali, l'acquisto di attrezzature, lo sviluppo di servizi inter-cooperativi.

5. La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi:

a) per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;

b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;

c) per garanzie su depositi cauzionale e/o fidejussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi.

6. La giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21, definisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri e le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 20.

Disposizioni attuative degli interventi

1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 16, 17, le cooperative sociali che risultano regolarmente iscritte all'albo e che hanno realizzato nel triennio precedente la domanda di finanziamento almeno il 50,1 per cento del fatturato medio nel territorio regionale.

2. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.

3. La giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.

4. La giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, fissando le modalità e le procedure per la concessione dei contributi ed individuando le priorità tra gli interventi di promozione, nonché la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la determinazione dei criteri di assegnazione.

Capo VI

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 21.

Commissione regionale della cooperazione sociale

1. È istituita la commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:

- l'assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;
- il direttore dell'ufficio regionale del ministero del lavoro o un suo delegato;
- quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di impedimento, designati dalle associazioni di cooperative sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- un rappresentante dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, dirigenti delle strutture regionali competenti in ambito socio-sanitario, di lavoro e di formazione professionale, altri esperti nelle materie all'esame della commissione e dirigenti di strutture statali competenti in materia di cooperazione.

3. La segreteria della commissione è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

Art. 22.

Funzionamento della commissione regionale della cooperazione sociale

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, provvede alla costituzione della commissione regionale della cooperazione sociale.

2. I componenti della commissione possono essere riconfermati e restano in carica per l'intera durata della legislatura e fino alla costituzione della nuova commissione.

3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

4. La partecipazione alle sedute è gratuita; è ammesso il rimborso delle sole spese sostenute, ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e successive modificazioni.

Art. 23.

Compiti della commissione regionale della cooperazione sociale

1. La commissione regionale della cooperazione sociale è organo consultivo della giunta regionale e provvede, tra l'altro, ad esprimere parere:

- sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;
- sulle domande di iscrizione all'albo, sulla rispondenza dell'attività della cooperativa sociale alle finalità previste dall'art. 1 e sul mantenimento dei requisiti;
- sui provvedimenti di cancellazione dall'albo;
- sui ricorsi al presidente della giunta regionale di cui all'art. 7;

e) sulle deliberazioni della giunta regionale in materia di cooperazione sociale;

f) sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi regionali di cui al capo V;

g) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.

2. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

3. La commissione annualmente presenta una relazione sull'attività svolta alla giunta regionale che la trasmette al consiglio regionale.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede per euro 630.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate sull'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 9 e per euro 70.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate sull'UPB U0161 «Interventi di sostegno al terzo settore» del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'UPB U0163 «Interventi strutturali a favore del terzo settore» viene incrementato di euro 700.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.

2. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse già allocate sull'UPB U0161 «Interventi di sostegno al terzo settore» del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

Art. 25.

Abrogazione e norme transitorie

1. La legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale» è abrogata.

2. Nelle more dell'approvazione dei provvedimenti della giunta regionale di cui agli articoli 5, 6, 10, 11, e 14, continuano ad applicarsi le relative norme della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24.

3. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'art. 5 continuano a trovare applicazione le disposizioni relative all'albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale del 5 luglio 1994, n. 24.

4. In fase di prima applicazione la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21 viene costituita entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale e fino alla sua costituzione continuano a trovare applicazione le disposizioni relative commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale istituita ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 5 luglio 1994, n. 24.

Art. 26.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 novembre 2006

GALAN

06R0649

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigé** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso relativo alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 19
della Regione Piemonte, concernente: «Istituzione della riserva naturale orientata di Bosco Solivo»**

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 16 novembre 2006)

Nella legge regionale in oggetto, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 22 del 1° giugno 2006, parte I, all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, comma 1, deve intendersi «...Bosco Solivo» e non «...Monte Solivo», come riportato per errore materiale contenuto nel testo originale della legge.

06R0650

Avviso relativo alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 23 della Regione Piemonte, concernente: «Istituzione della Riserva naturale ospedale e della Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario».

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 del 30 novembre 2006)

Nella legge in oggetto, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 27 del 6 luglio 2006, all'art. 11, comma 3, per mero errore materiale, la parola «... piano ...» è stata erroneamente qualificata come «... d'area ...» e non «... naturalistico ...», con riferimento all'art. 8 (*Piano Naturalistico*)

Il comma 3 dell'art. 11 della legge *de qua* è pertanto il seguente:

«3. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 9 e quelle riscosse causa della violazione delle norme contenute nel piano naturalistico sono introitate nel bilancio della provincia di Vercelli.».

06R0702

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-004) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 2 0 3 *

€ **2,00**